

- letta la memoria del Ministero dell'Interno che si è costituito in giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 3 comma 3 quinquies d.lgs nr. 25/2008 depositando note difensive;
- Preso atto che il P.M. non ha rappresentato esigenze ostative all'accoglimento del ricorso;
- ritenuta la propria competenza territoriale a decidere sulla presente controversia, dal momento che dalla documentazione in atti il ricorrente risulta ospitato in un centro di accoglienza di cui all'art. 4 comma 3 del d.l. n. 13 del 2017 (istitutivo delle Sezioni Specializzate);
- lette le note conclusionali depositate dal ricorrente e preso atto che l'amministrazione resistente non ha replicato;

OSSERVA

Dagli atti prodotti in giudizio dalla difesa, risulta che il ricorrente, cittadino Nigeriano, è persona disabile avendo perso l'uso degli arti inferiori a seguito di una poliomielite contratta all'età di cinque anni ed è affetto da diabete mellito di tipo II (doc. 5 e 6 allegati al ricorso).

Questi, proveniente da Lagos, ha lasciato il suo Paese nel 2013 ed è giunto sul territorio nazionale in data [REDACTED], dopo un periodo trascorso in Germania che lo ha visto impiegato nell'accattonaggio.

Sulla base delle due relazioni sociali depositate agli atti e datate [REDACTED] risulta che il ricorrente è probabile **vittima di tratta di esseri umani** finalizzata all'accattonaggio, che ha praticato prima in Germania e poi in Italia.

Si legge a riguardo nell'ultima relazione depositata: "*[REDACTED] è il minore di una famiglia di 5 persone che a causa di una poliomielite in età infantile perde l'uso delle gambe. La famiglia non è in grado di (o non vuole) seguirlo e così il bambino viene affidato alle cure dei nonni materni e si trasferisce presso il villaggio [REDACTED]. Cresce in un contesto di assoluta privazione e trascuratezza e già dall'età scolare si trova costretto a praticare la questua per ottenere i materiali scolastici che gli servono per frequentare la primaria e la secondaria, che comunque non termina.*

Compiuta la maggiore età si trasferisce in città, a Lagos, i contatti e i rapporti con la famiglia sono inesistenti e vive per strada facendo la questua principalmente nei pressi delle "hall" ...alloggio improvvisato nei pressi di un pollaio.

Sarà proprio durante l'attività di questua, all'ingresso della "Regency Hall" nel quartiere Ojodu, che incontrerà colei che lui definisce madame. La donna non era a S. una figura sconosciuta, già in altre occasioni avevano parlato, ma in quel caso la donna propose al ragazzo di lasciare la Nigeria e venire in Europa, l'unico posto dove, una persona come lui, avrebbe trovato un lavoro e una vita dignitosa.

S. non ha molta scelta e accetta quasi immediatamente. Verrà condotto a giurare dove scoprirà che stava contraendo un debito di 50.000€ e che il loro accordo era segreto e che nessuno doveva esserne informato pena la morte e la pazzia.

Dal momento della proposta alla data di partenza, dichiara S., passano 7 mesi su cui però il richiedente non si dilunga.

Giunto il momento della partenza S. viene condotto dalla madame in aeroporto, in quell'occasione gli viene consegnato un passaporto, un telefonino con alcuni numeri compreso quello della madame, un visto con scadenza [REDACTED] e la somma contante di € 100,00. In aeroporto S. verrà affidato ad un passeur che si occuperà di accompagnarlo fino allo scalo di Roma Fiumicino per poi allontanarsi dopo il controllo dei passaporti ricordando al richiedente le prossime tappe da fare e come muoversi su suolo europeo.

S. e il suo accompagnatore atterrano a Roma il [REDACTED] con volo diretto da Lagos, poi S. avrebbe dovuto, in autonomia, raggiungere Roma Termini dove avrebbe trovato un altro passeur che si sarebbe occupato della successiva tappa, questa volta ferroviaria, fino alla Germania, destinazione Berlino.

All'aeroporto Fiumicino, S. lasciato solo, si perde, sbaglia autobus, ma arriva comunque a Termini

con un taxi pagato 25€. Si reca in un internet point, da lì chiama il numero italiano presente nella rubrica del suo cellulare ed entra in contatto con Akilé. L'uomo lo raggiunge in stazione, successivamente lo conduce presso il centro Caritas "Aziz" dove lo lascia qualche giorno in attesa di partire, il 20 aprile, per la Germania.

Alla data prefissata S. si reca a Termini, qui ritrova Akilé che fornisce biglietto e le indicazioni su cosa fare una volta arrivato su suolo tedesco, presentare domanda di Protezione Internazionale.

Giunto a Berlino prova a presentare domanda di Protezione Internazionale come da programma ma le autorità tedesche lo inviano prima a Monaco di Baviera, dove formalizza la domanda il [REDACTED] e successivamente viene inserito in un appartamento in semi autonomia nella cittadina di Rosenheim a breve distanza dal capoluogo bavarese.

Rimane qui per l'intero periodo, beneficiando di un contributo statale di 370€ che viene ridotto a 157€ quando perde il ricorso in tribunale contro il parere della Commissione Territoriale.

Fin dal suo arrivo in Germania iniziano le chiamate delle madame che lo spingono a iniziare a restituire il suo debito e sembra che la donna lo induca implicitamente ad andare ad accattonare: ricordandogli che lui: "sa come guadagnare il denaro!".

S. decide di praticare la questua in città diverse da quella di domicilio, elenca: Amburgo, Berlino, Rogensburg, Francoforte, nonostante questo dichiara guadagni irrisori, 15€ al giorno, e di conseguenza l'impossibilità di far fede al suo patto con la donna restituendo solo 600€ nel periodo di riferimento.

Aggiunge però anche alcuni contatti, sporadici e casuali, presso la stazione di Monaco di Baviera, con un connazionale che gli ricorda il patto che ha sottoscritto in Nigeria e lo sollecita a tenervi fede. Rispondendo ad esplicite domande in merito all'esiguità del debito saldato S. aggiunge di aver avuto varie incombenze come il pagamento di una multa di 800 euro e della parcella di 500 euro ad un avvocato per essere difeso nell'accusa di aver "toccato" persone in strada, quando cercava di farsi largo per passare.

Il periodo in Germania si conclude con la chiusura dell'iter legale e quindi il rischio di essere rimpatriato in Germania. Decide, sembra autonomamente, di far rientro a Roma,

l'unica città a lui nota, e anche in questa decisione riceve informazioni e un aiuto da un connazionale che indica il treno e paga il biglietto.

Arrivo a Bologna

S. dichiara di arrivare a Bologna perché era l'ultima fermata del treno. Chiede aiuto alla polfer che lo indirizza all'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna che però S. trova chiuso e allora attende una notte in stazione per poi essere inviato, l'indomani mattina, all'Ufficio Protezione Internazionale.

S. non potendo raggiungere gli uffici di via del Pratello con le sue valigie, le lascia in questura dove vengono rubate come da denuncia del 17/06/2021.

Dopo alcuni giorni passati in stazione viene accolto al Centro di accoglienza Rostom in Via Pallavicini e successivamente al Rifugio notturno Massimo Zaccarelli di via Lazzaretto 13.

Fin dalla prima accoglienza S. trova connazionali a cui chiedere dove praticare la questua. Il primo luogo è [redacted] da cui viene allontanato dalla Security dopo qualche giorno. Decide di andare nei parcheggi sotterranei dove vi sono altri due nigeriani. Uno di questi pare chiami un connazionale, di nome White, che, dopo alcune ore, arriva e informa il ragazzo in modo autoritario che deve andare via: sono in troppi. Si sposta, mettendosi all'entrata del [redacted] sempre nel parco commerciale [redacted] In questo luogo rimane a mendicare meno di 3 mesi guadagnando poco denaro. In questo periodo White gli fa delle visite avvalorando il fatto che davanti al fast food si guadagnano pochi soldi e gli suggerisce di andare di fronte al [redacted] [redacted] dove questua da circa 8 mesi guadagnando circa 30€ al giorno e ricevendo in dono beni alimentari.

White si occupa anche di allontanare chi questua nelle medesima postazione, come dichiara il richiedente stesso portando due esempi diretti. Per il suo servizio White ha ricevuto il pagamento di €17 e la consegna di tre buste di alimenti, una di queste ritirata in macchina dalla moglie dell'uomo.

S. aggiunge che da circa un mese va a mendicare solo il mercoledì, davanti al supermercato [redacted] [redacted] Ciò è dovuto al fatto che Souleiman, uno dei due ragazzi che si era presentato all'MD, è tornato ottenendo, questa volta, da White il permesso di lavorare il mercoledì e il venerdì. Il posto di Granarolo, invece, S. lo ha ottenuto da Ken, conosciuto ad una fermata del bus, che avendo trovato lavoro cedeva la sua postazione e anche lui, per questo servizio, ha richiesto il pagamento irrisorio di 10€, con due ricariche Lyca Mobile.

Per quanto riguarda la relazione con la madame, questa è ancora in essere. Si sentono all'incirca ogni 2-3 mesi con la richiesta della donna di saldare il debito. L'ultima chiamata è avvenuta nel periodo dei colloqui (maggio 2022), seguita dal pagamento di 200 euro lunedì 06/06/2022. Il ragazzo ha già effettuato altri 2 versamenti da 200 euro alla connazionale da quanto è in Italia, il penultimo a marzo scorso. Ogni volta la madame gli dà le coordinate del conto a cui mandare il denaro in Nigeria: gli ultimi trasferimenti di denaro sono stati eseguiti [redacted] Bologna.

Non dichiara nessun contatto diretto con persone afferibili alla madame sul territorio di Bologna....”

Ciò posto, il ricorso si fonda essenzialmente sulle condizioni di salute mentale e fisica del ricorrente e sulla sua particolare vulnerabilità in quanto vittima di tratta, circostanze che avrebbero dovuto suggerire all'Italia di adottare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 del regolamento 604/2013/UE, dal momento che lo stesso trasferimento del ricorrente in Germania, costituirebbe una violazione dei suoi diritti fondamentali tutelati dall'art. 4 Carta DFUE.

Il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda in applicazione della normativa europea, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea C-578/16 PPU, C.K., contro Repubblica Slovena, 16 febbraio 2017, citata anche nel ricorso introduttivo, ai sensi della quale l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea va interpretato nel senso che anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo; in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo; spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona. Nell'ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l'adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto.

Ancora, la sentenza della CGUE, CG, C-163/17, 19 marzo 2019, ha ribadito che sebbene l'art. 3, § 2, comma 2, del regolamento Dublino III contempli soltanto il caso in cui il rischio reale di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta, risulti da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro che, ai sensi di tale regolamento, è designato come competente per l'esame della domanda (CGUE, C-411/10 e C-493/10, N.S. e a., 21 dicembre 2011), tuttavia, dal carattere generale e assoluto del divieto di cui all'art. 4 deriva che il trasferimento di un richiedente verso tale Stato membro è escluso in tutte le situazioni in cui esistano motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un simile rischio in occasione del suo trasferimento o a seguito di questo.

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che le condizioni psicofisiche del ricorrente, così come attestate dalla documentazione psico-sociale acquisita in atti, lo esporrebbero, in ipotesi di trasferimento in Germania al rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute, tali da costituire un trattamento inumano e degradante, come tale ostativo al trasferimento. E questo anche in considerazione del fatto che solo in Italia il ricorrente ha intrapreso un percorso di emancipazione dalla probabile situazione di sfruttamento in cui si è trovato a far tempo dalla sua partenza dalla Nigeria, con la conseguenza che un suo eventuale trasferimento frustrerebbe definitivamente qualsiasi percorso di consapevolezza, di emancipazione, oltre che di cura, già intrapresi.

Ne consegue la pronuncia di annullamento del decreto di trasferimento, con assorbimento di ogni altra questione.

Attesa la natura delle questioni trattate il giudice compensa le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, accogliendo il ricorso annulla il decreto di trasferimento NR BO0012762/0653Z3F/516312 di [REDACTED] in Germania.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 3.11.2022

Il Giudice

dott.ssa Emanuela Romano

La Presidente

dott.ssa Matilde Betti